



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 11/17**

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO  
SULLA STRADA STATALE 24 DAL KM 55+500 AL KM 55+680  
PER LAVORI**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Vista la richiesta della Smat S.p.A., pervenuta in data 07.04.2017 prot. 4620, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, sulla Strada Statale n. 24 del Monginevro (centro abitato) dal Km 55+500 al Km. 55+680 circa, per poter eseguire lavori di realizzazione del sistema acquedottistico di valle – 2° lotto - tratto Bussoleno - Salbertrand;

Vista la propria precedente ordinanza n. 1 del 18.01.2017;

Visto il nulla osta rilasciato dall'ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Piemonte - in data 11.04.2017, prot. CDG-0191938-P;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità consentendo nel contempo la realizzazione dell'intervento;

Sentito il l'Ufficio Tecnico Comunale;

Sentita l'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**ORDINA**

Per permettere l'esecuzione dei lavori citati in premessa, a partire dal 18.04.2017 e fino al termine dei lavori, previsto per il 28.07.2017, sulla Strada Statale 24 del Monginevro (centro abitato), nella tratta interessata dai lavori sopraspecificati, sia istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile con esclusione dei seguenti periodi:

dal 22/04/2017 al 25/04/2017

dal 29/04/2017 al 01/05/2017

dal 02/06/2017 al 04/06/2017

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

Qualora si formino code di veicoli superiori ai duecento metri, si impone l'utilizzo di movieri ed il semaforo dovrà essere posto in lampeggio, questo fino allo smaltimento delle code.

Si dispone che il referente di cantiere dovrà essere contattabile in ogni momento (h 24/24, anche in giornate festive o prefestive) da parte del personale della Polizia Municipale o dagli altri organi indicati all'art. 12 del Codice della Strada, per far fronte a problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o che possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al momento presidiato dalla Ditta richiedente;

**Polizia Municipale**

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Il referente del cantiere dovrà essere in grado di operare, direttamente o tramite terzi, in tempi non superiori ai 30 minuti dalla chiamata, al fine di risolvere i problemi segnalati da parte del personale della Polizia Municipale o altri organi indicati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Ogni provvedimento precedente emanato in contrasto con la presente ordinanza è da intendersi revocato.

La presente ordinanza o copia conforme alla stessa deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia ai sensi dell'art. 27 comma 10, del Codice della Strada, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85,00 e la sanzione accessoria della sospensione dei lavori.

## DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari (D.P.R 495 del 16.12.1992) da installarsi nelle zona interessata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori che resta obbligata a vigilare costantemente sull'efficienza della stessa e rimane altresì responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni a persone e cose che potessero verificarsi in conseguenza della mancata o carente segnalazione dei lavori e del cantiere stradale, delle limitazioni o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza.
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

## AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 14 aprile 2017

Il Comandante Polizia Municipale  
E. Caffo

### Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it